

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1594 del 18/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIVERGARO, STRADA COMUNALE PER SUZZANO 14, RICHIESTA DALLA DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SS AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI E ATTIVITÀ CONNESSE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1404 del 06/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RIVERGARO, STRADA COMUNALE PER SUZZANO 14, RICHIESTA DALLA DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SS AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI E ATTIVITÀ CONNESSE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 6475 del 04/12/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo del 11/12/2017 prot. n° 10405) successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB 1402 del 21/03/2018, (rilasciata dal Suap del Comune di Rivergaro con provvedimento del 23/03/2018, prot. n° 3028), per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse" svolta dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2559 del 23/05/2018 è stata aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 6475/2017, rettificata con D.D. n. 1402/2018, (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Rivergaro prot. n. 5444 del 28/05/2018);

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 5111 del 05/10/2018 è stata ulteriormente aggiornata per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 6475/2017, rettificata con D.D. n. 1402/2018 e aggiornata con D.D. 2259/2018 (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Rivergaro prot. n. 10991 del 18/10/2018);

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Rivergaro in data 31/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 205102 del 13/11/2024 – pratica Sinadoc 37847/2024 - dal procuratore della ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a) DPR 59/2013 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.lgs. 152/2006, in corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano" (proseguimento senza modifica);
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (modifica sostanziale);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, la ditta ha dichiarato il "PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- art. 101, comma 7, lettera c) del D.lgs. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 224528 del 11/12/2024 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- con nota prot. n. 226657 del 13/12/2024 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 1795 del 07/01/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 7014 del 15/01/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 9519 del 17/01/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la "Relazione Tecnica Valutativa impatto da rumore", redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 10499 del 20/01/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 7861 del 29/01/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 17747 in pari data);

ATTESO che:

- il Comune di Rivergaro, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta 226657/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

DATO ATTO CHE in data 19/11/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0052050_20241114, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), per lo stabilimento in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14, relativamente all'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c del D.lgs. 152/2006), recapitante nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. Det-Amb 6475 del 04/12/2017, come rettificata con Determinazione n. Det-Amb 1402 del 21/03/2018 e aggiornata con Determinazioni n. Det-Amb 2559 del 23/05/2018 e n. Det-Amb 5111 del 05/10/2018;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.lgs. 152/2006, in cui si riportano, per il buon ordine, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano", le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB 6475 del 04/12/2017, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1402 del 21/03/2018 e successivamente aggiornata;*

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per la matrice "acque", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 11/12/2017**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 10405), da parte del SUAP del Comune di Rivergaro, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 6475 del 04/12/2017 (successivamente rettificata e aggiornata);

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque

tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rivergaro per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																	
Rif. prat. Sinadoc 37847-24 (Attività istruttoria n. 11 del 21/02/2025)																	
RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), Stabilimento in Comune di Rivergaro Fraz. Niviano, Strada per Suzzano n. 14																	
DESCRIZIONE																	
Le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera consistono in: ◦ eliminazione della caldaia a metano che dava origine alla emissione E1, con posizionamento al suo posto, nel locale centrale termica, di una nuova caldaia a GPL avente potenza termica nominale pari a 1567 kW e costituente, quindi, un medio impianto di combustione nuovo; ◦ sostituzione delle 3 linee di grigliatura esistenti (2 elettriche ed 1 a metano), con 3 nuove linee di grigliatura/rigatura alimentate a metano. Le nuove linee saranno caratterizzate da una parte dedicata alla normale cottura a temperatura inferiore a 180 °C, con gli ortaggi cotti scorrendo all'interno di un forno con bruciatori a metano e fiamme non libere (percorrenti, prima di raggiungere il camino, un fascio tubiero), e da una parte dedicata alla rigatura, in cui fiamme libere da bruciatori a metano riscaldano una griglia metallica, che imprime sul prodotto le "righe" tipiche della cottura alla griglia. Ogni forno di cottura è dotato di 2 cappe poste all'ingresso ed all'uscita a tiraggio naturale. Su ogni stazione di rigatura è presente una cappa a tiraggio naturale per evacuazione fumi vapori generati dalla rigatura stessa. Le emissioni dei bruciatori a fiamme non libere sono denominate E3, E4 ed E5, i fumi/vapori di cottura delle tre linee sono convogliati in una unica emissione E6, mentre ogni stazione di rigatura avrà una cappa a tiraggio naturale per l'evacuazione dei fumi generati (E11, E12 ed E13). Ogni forno di cui alle emissioni E3, E4, ed E5 è dotato di bruciatori modulabili a gas metano con potenzialità massima 278 kW, per un totale di n.3 bruciatori, e potenzialità termica < 1 MW. L'attività di ricarica batterie è saltuaria, e, in caso di emissione di agenti chimici (che con le moderne batterie sigillate viene considerata eventualità molto rara), vedrebbe una emissione, trascurabile, di solo idrogeno. I singoli rami di aspirazione sono tutti escludibili mediante valvole di chiusura manuali. Sono presenti due medi impianti di combustione: E1 nuovo ed E9 esistente. In merito a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06, l'Azienda ha in programma (entro max 2 anni) l'ammodernamento/sostituzione dei bruciatori degli impianti di combustione medi; quando verrà effettuata questa attività, i nuovi bruciatori potranno essere dotati di sistemi di controllo della combustione. Viene escluso il peggioramento delle emissioni odorigene in quanto non vi sarà modifica né del processo di cottura né del quantitativo giornaliero processato; .																	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																	
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:																	
EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GPL – P= 1567 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>3500 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>16 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>312 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td> Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td> ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>200 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		Portata massima	3500 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	16 h/g	Durata massima annua	312 gg/anno	Altezza minima	10 m	Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		Polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³	ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Portata massima	3500 Nm ³ /h																
Durata massima giornaliera	16 h/g																
Durata massima annua	312 gg/anno																
Altezza minima	10 m																
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti																	
Polveri	5 mg/Nm ³																
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³																
EMISSIONE N. E3 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>600 Nm³/h</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	600 Nm ³ /h														
Portata massima	600 Nm ³ /h																

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) E BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E8 CALDAIA A GPL – P = 930 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CALDAIA A GPL – P = 1567 KW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari

al 3%

EMISSIONE N. E10 SPIRALE CALDA E AUTOCLAVI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E11 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E12 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E13 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 3) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- 4) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 D.M. 25/08/2000 all. 1;
- 5) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 6) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 7) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un' ora possibilmente

nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- 8) per le emissioni E3, E4, E5 ed E8, fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- 9) per l'emissione E8, fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo utilizzato, come combustibile, GPL;
- 10) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E9 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- 11) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 12) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 13) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 14) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 15) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- 16) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- 17) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate

preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

18) il gestore dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 in occasione dell'ammodernamento/sostituzione dei bruciatori degli impianti di combustione medi;

19) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;

20) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

21) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

22) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:

- tre monitoraggi dell'emissione **E1**, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento trasmessa con le integrazioni acquisite al prot. Arpae n. 7014 del 15/01/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. pratica Sinadoc: n. 37847/2024
RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), Stabilimento in Comune di Rivergaro Fraz. Niviano, Strada per Suzzano n. 14
DESCRIZIONE
Dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c del D.lgs. 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano". La ditta ha dichiarato il " <u>proseguimento senza modifiche</u> " per la matrice "scarichi".
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, <u>per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c del D.lgs. 152/2006, recapitante nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano".</u> le prescrizioni già impartite con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 6475 del 04/12/2017, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1402 del 21/03/2018 e successivamente aggiornata:
a. nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere rispettati i limiti della della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati: • Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l • BOD5 (come O2): ≤ 40 mg/l • COD (come O2): ≤ 160 mg/l • Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l • Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l b. tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere anche attrezzati per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue; c. dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti i sistemi di trattamento e pretrattamento delle acque reflue (impianto biologico a fanghi attivi, vasca di sedimentazione/laminazione, "vasca di decantazione chimico puree" e "1 a vasca di decantazione pomodoro"), asportando i fanghi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo; d. dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE, con un anticipo di almeno 72 ore, l'eventuale variazione della fascia oraria (rispetto all'ultima indicata) di attivazione dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione biologico); e. nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere eseguiti, con cadenza almeno quadrimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue industriali con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale Grassi e oli animali/vegetali. Il campionamento in P1 dovrà rappresentare l'effettiva durata dello scarico, mentre in P2 il campionamento dovrà essere eseguito su un campione medio composito nell'arco delle 3 ore; f. l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e

mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

- g. le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
- h. qualora i pozzi utilizzati dalla Ditta fossero ad uso promiscuo (irriguo ed industriale), dovrà essere previsto un ulteriore contatore posto sulla condotta delle acque destinate all'uso industriale;
- i. dovrà essere sempre garantito il funzionamento dei misuratori di portata relativi all'approvvigionamento idrico nonché di quello in uscita dal sistema di depurazione; dovrà essere tenuto un registro (a disposizione degli organi di controllo) sul quale dovranno essere annotati, almeno bimestralmente, i dati rilevati dai misuratori di portata. Il rilevamento dovrà essere effettuato in contemporanea su tutti i misuratori (approvvigionamento idrico e scarico);
- j. nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi a tutti i sistemi di trattamento/depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza, al Comune di Rivergaro e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- k. dovrà essere tenuto un apposito registro, a disposizione dell'autorità di controllo, su cui annotare le operazioni e/o allegare la documentazione di cui ai precedenti punti c), e), h) e i);
- l. dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE e al Comune di Rivergaro ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la portata dello scarico in uscita dalla vasca di laminazione dovrà essere al massimo pari a 5 l/sec./ha (pari a 50,94 mc/ora) come prescritto dal Consorzio di Bonifica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.